

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 230

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

(Parere ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D159/15

Roma, 14 novembre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015.

Cari saluti,

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera c), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

L'obiettivo perseguito risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea: garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, e ribadito nel programma dell'Aja, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea.

In tale prospettiva si colloca la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, specificatamente concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale, che è stata attuata nell'ordinamento giuridico interno con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161.

Ciò posto era sentita, comunque, l'esigenza di ulteriori norme comuni finalizzate a consentire l'esecuzione all'estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* si fonda un presupposto che le decisioni adottate in uno Stato membro (di decisione) possano a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (ex art. 82 T.F.U.E.).

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria può trasmettere la decisione allo Stato membro in cui la predetta dispone di beni o di un reddito ovvero ha la residenza e dimora abituale o, se persona giuridica, ha la sede legale, ai fini del riconoscimento e conseguente esecuzione.

Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e di libera circolazione, ma anche per migliorare l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, tenendo così in debita considerazione le imprescindibili esigenze di giustizia.

Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di una esecuzione all'estero delle sanzioni pecuniarie comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività.

Il presente schema di decreto legislativo si suddivide in 4 Capi e si compone di 17 articoli.



L'articolo 1 rende note le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 si occupa delle definizioni.

L'articolo 3 individua le autorità competenti per il perseguimento delle finalità del presente decreto: il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria.

L'articolo 4 si occupa, in sede di trasmissione all'estero, della competenza, precisando che il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.

L'articolo 5 contempla le condizioni di trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, prevedendo che la stessa debba essere disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie è divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta. Se è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

L'articolo 6 che disciplina il procedimento di trasmissione all'estero stabilisce che il provvedimento è inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorità competente dello Stato di esecuzione. Se sono competenti le autorità di più Stati la decisione è trasmessa all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

L'articolo 7 sugli effetti del riconoscimento dispone che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione diretta al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione. L'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se:

- a) l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia della mancata esecuzione, totale o parziale;
- b) l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione;
- c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia.

Inoltre, in sede di esecuzione, qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4 comma 1, ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato della decisione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

L'articolo 8 prescrive che la competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero. Qualora la Corte di appello rilevi la propria incompetenza,



la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione.

L'articolo 9 fissa le condizioni per il riconoscimento stabilendo che la corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale;
- b) il fatto per cui è stata emessa la decisione è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione.

L'articolo 10 sull'ambito di applicazione specifica che si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle fattispecie ivi espressamente indicate e ai cui si rimanda: si precisa che alcune coincidono con quelle della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul mandato di arresto europeo.

L'articolo 11 disciplina il procedimento stabilendo che, quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la corte di appello competente fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima corte di appello.

In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformità rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

Il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta è emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.

Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento la corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

Contro la decisione emessa dalla corte della corte di appello il procuratore generale, la persona condannata e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.

La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa alle competenti autorità dello Stato di emissione.

In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa alle autorità competenti dello Stato di emissione.

Se il riconoscimento è negato perché la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

L'articolo 12 contempla i motivi di rifiuto del riconoscimento stabilendo che la corte di appello



può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:

- a) se mancano una o più delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;
 - b) se il certificato allegato al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine fissato;
 - c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia, o in un altro Stato, diverso da quello della decisione e in quest'ultimo caso, se la decisione è stata eseguita;
 - d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;
 - e) se, per i fatti per i quali è stato chiesto il riconoscimento, si è già verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;
 - f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
 - g) se la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;
 - h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;
 - i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:
 - 1) in caso di procedura scritta, non è stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di prescrizione; ovvero,
 - 2) non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
 - a) che, a tempo debito, è stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
 - b) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero
 - c) che, informata del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero
 - d) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
 - e) se la sanzione pecuniaria applicata è inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale importo. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) e h), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione. Tale disposizione, nella lettera h), è stata modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio 26 febbraio 2009 che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
- L'articolo 13**, sugli effetti del riconoscimento, precisa che, quando la corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è disciplinata secondo la



legge italiana. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di amnistia e grazia. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

Ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato la cui autorità competente ha fatto richiesta di riconoscimento, la corte di appello può decidere, ove l'importo della sanzione sia superiore all'importo massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione italiana, di ridurre l'importo della sanzione applicata all'indicato importo massimo. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione è stata applicata.

Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la corte di appello consulta l'autorità competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.

Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, è possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione italiana, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.

Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione.

L'articolo 14 prescrive che l'autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi.

L'articolo 15 stabilisce che sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.

L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 dispone, quale clausola di chiusura, che per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.



DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

Tabella di concordanza

Decisione quadro	Legislazione nazionale.	Commenti conclusivi e norme di attuazione contenute nello schema di decreto legislativo
	Le disposizioni della presente decisione quadro hanno un contenuto innovativo della normativa vigente.	

Articolo 1 Definizioni		Art. 2 (Definizioni)
<p>Ai fini della presente decisione quadro:</p> <p>a) per «decisione» si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:</p> <p>i) un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato;</p> <p>ii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia</p>		<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>1) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:</p> <p>a) una autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;</p> <p>b) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria che si è pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria penale;</p> <p>c) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in merito a</p>



stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

iii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

iv) un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda una decisione di cui al punto iii);

b) per «sanzione pecuniaria» si intende l'obbligo di pagare:

i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

ii) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l'autorità giudiziaria agisca nell'esercizio della sua

una violazione amministrativa, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria penale;

d) una autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui alla lettera c);

2) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:

a) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;

b) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parti civili;

c) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi;

d) una somma di denaro per la quale vi è condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime.

3) «Stato della decisione» lo Stato in cui è emessa una delle decisioni di cui al comma 1, numero 1);

4) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale è trasmessa una decisione a fini di esecuzione.



competenza penale;

iii) una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

iv) una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.

La sanzione pecuniaria non include:

— gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato,

— le decisioni di natura civilistica scaturite da un'azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

c) per «Stato della decisione» si intende lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione ai sensi della presente decisione quadro;

d) per «Stato di esecuzione» si intende lo Stato membro al quale è stata trasmessa una



<p>decisione a fini di esecuzione.</p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center">Determinazione delle autorità competenti</p> <p>1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato della decisione o lo Stato di esecuzione.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.</p> <p>3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.</p>		<p align="center">Art. 3</p> <p align="center">(Autorità competenti)</p> <p>1. Le autorità competenti per le finalità di cui al presente decreto sono il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni ivi individuate.</p>
<p align="center">Articolo 3</p> <p align="center">Diritti fondamentali</p> <p>La presente decisione quadro non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall'articolo 6 del trattato.</p>		<p><i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di principi di comune applicazione in tale materia.</i></p>
<p align="center">Articolo 4</p> <p align="center">Trasmissione delle decisioni e ricorso all'autorità centrale</p> <p>1. Una decisione, corredata del certificato di cui al presente</p>		<p align="center">Capo II</p> <p align="center">TRASMISSIONE ALL'ESTERO</p>



articolo, può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

2. Il certificato, il cui modello figura nell'allegato, deve essere firmato e l'esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall'autorità competente dello Stato della decisione.

3. La decisione o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della decisione o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Anche tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

4. Lo Stato della decisione trasmette quest'ultima a un solo Stato di esecuzione per volta.

5. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato della decisione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere l'informazione dallo

Art. 4 (Competenza)

1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.

Art. 5 (Condizioni di trasmissione)

1. La trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione è disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie è divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
3. Se è ignota l'autorità competente dello Stato di



Stato di esecuzione.

6. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette d'ufficio la decisione all'autorità competente e ne informa l'autorità competente dello Stato della decisione.

7. Il Regno Unito e l'Irlanda, rispettivamente, possono stabilire in una dichiarazione che la decisione, corredata del certificato, debba essere inviata tramite la propria autorità centrale o le autorità da esse specificate nella dichiarazione. In qualsiasi momento, tali Stati membri possono, mediante un'ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 3. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Le dichiarazioni sono depositate presso il segretariato generale del Consiglio e notificate alla Commissione.

esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 6

(Trasmissione all'estero)

1. Il provvedimento è inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.
2. Se sono competenti le autorità di più Stati, la decisione è trasmessa all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta

Art. 7

(Effetti del riconoscimento)

1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione diretta al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.
2. L'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se:
 - a) l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia della mancata esecuzione, totale o parziale;
 - b) l'autorità competente dello Stato di esecuzione



		<p>ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione:</p> <p>c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia.</p> <p>3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4 comma 1 ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato della decisione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione .</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Ambito di applicazione</p> <p>1. I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni:</p> <p>— partecipazione ad un'organizzazione criminale,</p>		<p style="text-align: center;">Art. 10 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - associazione per delinquere; - terrorismo; - tratta di esseri umani; - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; - traffico illecito di



<ul style="list-style-type: none"> — terrorismo, — tratta di esseri umani, — sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, — traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, — traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, — corruzione, — frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, — riciclaggio di proventi di reato, — falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro, — criminalità informatica, — criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, — favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, — omicidio volontario, lesioni personali gravi, 		<p>stupefacenti e sostanze psicotrope;</p> <ul style="list-style-type: none"> - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; - corruzione; - frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; - riciclaggio; - falsificazione e contraffazione di monete; - criminalità informatica; - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; - favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; - omicidio volontario, lesioni personali gravi; - traffico illecito di organi e tessuti umani; - sequestro di persona; - razzismo e xenofobia; - furti organizzati o con l'uso di armi; - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; - truffa; - estorsione; - contraffazione e pirateria in materia di prodotti; - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; - falsificazione di mezzi di pagamento; - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; - traffico illecito di materie nucleari e radioattive; - traffico di veicoli rubati; - violenza sessuale;
--	--	---



<ul style="list-style-type: none"> — traffico illecito di organi e tessuti umani, — rapimento, sequestro e presa di ostaggi, — razzismo e xenofobia, — furti organizzati o con l'uso di armi, — traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, — truffa, — racket ed estorsioni, — contraffazione e pirateria in materia di prodotti, — falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, — falsificazione di mezzi di pagamento, — traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, — traffico illecito di materie nucleari e radioattive, — traffico di veicoli rubati, — stupro, — incendio volontario, — reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, — dirottamento di aereo/nave, 		<ul style="list-style-type: none"> - incendio; - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; - dirottamento di nave o aeromobile; - sabotaggio; - violazioni del codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso; - contrabbando di merci; - violazione dei diritti di proprietà intellettuale; - minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi; - danneggiamento; - furto. - i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE. <p>2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.</p>
---	--	--



- sabotaggio,
- infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,
- contrabbando di merci,
- violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
- minacce e atti di violenza contro le persone anche in occasione di eventi sportivi,
- danno penale,
- furto,
- reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, di aggiungere altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 1.

Il Consiglio esamina, alla luce della relazione ad esso sottoposta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco. Questo punto sarà riesaminato successivamente dal Consiglio sulla base di una relazione sull'applicazione pratica della decisione quadro che la



<p>Commissione elaborerà entro 5 anni dalla data di cui all'articolo 20, paragrafo 1.</p> <p>3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica.</p>		
<p align="center">Articolo 6</p> <p align="center">Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni</p> <p>Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell'articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 7.</p>		<p align="center">Capo III</p> <p align="center">TRASMISSIONE DALL'ESTERO</p> <p align="center">Art. 8 (Competenza)</p> <p>1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.</p> <p align="center">Art. 9 (Condizioni per il riconoscimento)</p> <p>1. La corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) la persona</p>



condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale;

- b) il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 10;
- c) le sanzioni pecuniarie oggetto di richiesta di riconoscimento sono compatibili, per natura ed entità, con la legislazione italiana.

Art. 11

(Procedimento e decisione di riconoscimento)

1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima corte di appello.
2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformità rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di



insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

3. Il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta è emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.
4. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento la corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
5. Contro la decisione emessa dalla corte della corte di appello il procuratore generale, la persona condannata e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla



comunicazione o
notificazione dell'avviso
di deposito.
Dell'avvenuta
proposizione del ricorso,
che non può avere ad
oggetto le ragioni poste a
fondamento della
decisione sulle sanzioni
pecuniarie, è informata
senza indugio l'autorità
competente dello Stato di
emissione.

6. Il ricorso non sospende
l'esecuzione della
decisione.

7. La corte di cassazione
decide entro trenta giorni
dalla ricezione degli atti,
osservando le forme di
cui all'articolo 127 del
codice di procedura
penale. Copia del
provvedimento è
trasmessa alle
competenti autorità dello
Stato di emissione.

8. In caso di proposizione
del ricorso per
cassazione, il termine per
il riconoscimento è
prorogato di trenta
giorni.

9. La decisione divenuta
irrevocabile è
immediatamente
trasmessa alle autorità
competenti dello Stato di
emissione.

10. Se il riconoscimento è
negato perché la
decisione sulle sanzioni
pecuniarie deve essere
eseguita in un altro Stato
membro, si provvede
d'ufficio alla
trasmissione dei
provvedimenti, anche
tramite il Ministero della
giustizia, allo Stato di
esecuzione ritenuto
competente,
informandone
immediatamente
l'autorità competente
dello Stato di emissione,
con qualsiasi mezzo che



		lasci una traccia scritta.
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione</p> <p>1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all'articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.</p> <p>2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se risulta che:</p> <p>a) esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona condannata nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato della decisione o dallo Stato di esecuzione e, in quest'ultimo caso, la decisione ha ricevuto esecuzione;</p> <p>b) in uno dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;</p> <p>c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione e la decisione si riferisce ad atti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;</p> <p>d) la decisione si riferisce ad</p>		<p style="text-align: center;">Art. 12 (Motivi di rifiuto del riconoscimento)</p> <p>1. La corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;</p> <p>b) se il certificato allegato al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;</p> <p>c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia, o da uno degli Stati, e in quest'ultimo caso, se la decisione sia stata eseguita;</p> <p>d) se per i reati non elencati nell'articolo 10, il fatto oggetto della decisione non sono previsti come reato anche secondo la legge italiana;</p> <p>e) se, per i fatti per i quali è stato chiesto il riconoscimento, si è già verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;</p> <p>f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;</p> <p>g) se la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;</p> <p>h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di</p>



<p>atti:</p> <p>i) considerati dalla legge dello Stato di esecuzione come compiuti interamente o in parte nel suo territorio o in un luogo trattato come tale, o</p> <p>ii) compiuti al di fuori del territorio dello Stato della decisione e la legge dello Stato di esecuzione non consente azioni penali per gli stessi reati quando essi sono compiuti al di fuori del suo territorio;</p> <p>e) esiste un'immunità ai sensi della legge dello Stato di esecuzione che rende impossibile l'esecuzione della decisione;</p> <p>f) la sanzione è stata inflitta a una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile per gli atti a seguito dei quali è stata emessa la decisione;</p> <p>g) in base al certificato di cui all'articolo 4, la persona interessata:</p> <p>i) in caso di procedura scritta, non è stata informata, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante legale competente, ai sensi della legislazione</p>		<p>procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;</p> <p>i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:</p> <p>1) in caso di procedura scritta, non è stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero,</p> <p>2) non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:</p> <p>a) che, a tempo debito, è stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero</p> <p>b) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero</p> <p>c) che, informata del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero</p> <p>d) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;</p> <p>i) se la sanzione pecuniaria applicata è inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale</p>
---	--	--



<p>nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione, o</p> <p>ii) non è comparsa personalmente e il certificato non dichiara:</p> <p>— che la persona è stata informata personalmente o tramite un rappresentante competente, ai sensi della legislazione nazionale del procedimento, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, oppure</p> <p>— che la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento;</p> <p>h) la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 EUR o all'equivalente di tale importo.</p> <p>3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l'autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.</p>		<p>importo.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) e h), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.</p>
<p>Articolo 8</p> <p>Determinazione dell'importo da</p>		<p>Art. 13</p> <p>(Effetti del riconoscimento)</p>



pagare

1. Ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato della decisione, lo Stato di esecuzione può decidere di ridurre l'importo della sanzione inflitta all'importo massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione allorché gli atti rientrano nella competenza di quest'ultimo.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la sanzione è stata inflitta.

1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di amnistia e grazia.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato la cui autorità competente ha fatto richiesta di riconoscimento, la corte di appello può decidere, ove l'importo della sanzione sia superiore all'importo massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione italiana, di ridurre l'importo della sanzione applicata all'indicato importo massimo. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione è stata applicata.
4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la corte di appello consulta l'autorità competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria rimosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.
5. Quando risulti totalmente o parzialmente



		<p>impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, è possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione italiana, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.</p> <p>6. Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Legge applicabile all'esecuzione</p> <p>1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 10, l'esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all'esecuzione.</p> <p>2. Qualora la persona condannata possa fornire la prova di un pagamento, totale o parziale, effettuato in uno Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato della decisione secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3. Le</p>		<p><i>Vedi l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo sopra riportato.</i></p>



<p>parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo che è oggetto di esecuzione nello Stato di esecuzione.</p> <p>3. La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.</p>		
<p align="center">Articolo 10</p> <p align="center">Detenzione o altra sanzione alternativa in sostituzione del mancato recupero della sanzione pecuniaria</p> <p>Qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione, lo Stato di esecuzione può applicare sanzioni alternative, tra cui pene privative della libertà, ove la sua legislazione lo preveda in tali casi e lo Stato della decisione abbia consentito l'applicazione di tali sanzioni alternative nel certificato di cui all'articolo 4. L'entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.</p>		<p><i>Vedi l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo sopra riportato.</i></p>
<p align="center">Articolo 11</p> <p align="center">Amnistia, grazia, revisione della condanna</p> <p>1. L'amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato della decisione e anche dallo Stato di esecuzione.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 10, solo lo Stato della decisione può decidere sulle domande di revisione della</p>		<p><i>Vedi l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo sopra riportato.</i></p> <p><i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto riportato al paragrafo 2</i></p>



decisione.		<i>posto che ciò si evince dalla trasposizione del contenuto dell'intervento.</i>
<p align="center">Articolo 12</p> <p align="center">Cessazione dell'esecuzione</p> <p>1. L'autorità competente dello Stato della decisione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura il cui effetto è di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.</p> <p>2. Lo Stato di esecuzione deve porre fine all'esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato della decisione.</p>		<p align="center">Art. 14 (Cessazione dell'esecuzione)</p> <p>1. L'autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi.</p>
<p align="center">Articolo 13</p> <p align="center">Attribuzione delle somme provenienti dall'esecuzione delle decisioni</p> <p>Le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle decisioni spettano allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra quest'ultimo e lo Stato della decisione, in particolare nei casi di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii).</p>		<p><i>Vedi l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo sopra riportato.</i></p>
<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center">Informazioni dallo Stato di esecuzione</p> <p>L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato della decisione con qualsiasi mezzo che lasci una</p>		<p><i>Le previsioni sulle informazioni sono espressamente riportate in relazione alle disposizioni per cui sono richieste.</i></p>



<p>traccia scritta:</p> <p>a) della trasmissione della decisione all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6;</p> <p>b) dell'eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire una decisione, ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 20, paragrafo 3, con i motivi della decisione;</p> <p>c) della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi di cui all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafo 1;</p> <p>d) dell'esecuzione della decisione, non appena l'esecuzione è stata conclusa;</p> <p>e) dell'applicazione di una sanzione alternativa, ai sensi dell'articolo 10.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Conseguenze della trasmissione di una decisione</p> <p>1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato della decisione non può procedere all'esecuzione di una decisione trasmessa ai sensi dell'articolo 4.</p> <p>2. Lo Stato della decisione riacquista il diritto di procedere all'esecuzione della decisione:</p> <p>a) ove lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione totale o parziale oppure del mancato riconoscimento o della mancata esecuzione della decisione nel caso</p>		<p style="text-align: center;">Art. 7 (Effetti del riconoscimento)</p> <p>1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione diretta al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.</p> <p>2. L'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione quando lo Stato di esecuzione dà notizia della</p>



<p>dell'articolo 7, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 20, paragrafo 3, oppure</p> <p>b) ove lo Stato della decisione abbia informato lo Stato di esecuzione che la decisione di esecuzione è stata ritirata allo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 12.</p> <p>3. Qualora dopo la trasmissione della decisione a norma dell'articolo 4 un'autorità dello Stato della decisione riceva una somma di denaro pagata volontariamente dal condannato in esecuzione della decisione, tale autorità ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione. Si applica l'articolo 9, paragrafo 2.</p>		<p>mancata esecuzione totale o parziale all'estero oppure ogniqualvolta la stessa autorità disponga, per qualsiasi motivo, la revoca della trasmissione all'estero della decisione.</p> <p><i>Vedi l'articolo 13, comma 4, dello schema di decreto legislativo.</i></p>
<p align="center">Articolo 16</p> <p align="center">Lingue</p> <p>1. Il certificato, il cui formato standard è riportato nell'allegato, deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che accetta una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.</p> <p>2. L'esecuzione della decisione può essere sospesa per il tempo necessario a ottenerne la traduzione; le relative spese sono a carico dello Stato di esecuzione.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da tradurre nell'articolato.</i></p>



<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center">Spese</p> <p>Gli Stati membri rinunciano a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro.</p>		<p align="center">Art. 15 (Spese)</p> <p>1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.</p>
<p align="center">Articolo 18</p> <p align="center">Rapporto con altri accordi o intese</p> <p>La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di accordi bilaterali o multilaterali o intese tra Stati membri nella misura in cui detti accordi o intese consentano di andare oltre la presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie.</p>		<p><i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una previsione di comune applicazione in tale materia.</i></p>
<p align="center">Articolo 19</p> <p align="center">Applicazione territoriale</p> <p>La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center">Attuazione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 22 marzo 2007.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro, limitarne l'applicazione:</p> <p>a) alle decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iv); e/o</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>



b) per quanto riguarda le persone giuridiche, alle decisioni che si riferiscono ad una condotta per la quale uno strumento europeo prevede l'applicazione del principio della responsabilità delle persone giuridiche.

Uno Stato membro che intenda avvalersi di questo paragrafo notifica una dichiarazione in tal senso al segretario generale del Consiglio all'atto dell'adozione della presente decisione quadro. Tale dichiarazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all'articolo 4 solleva la questione di un'eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell'articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

4. Uno Stato membro può applicare il principio della reciprocità nei confronti di qualsiasi Stato membro che si avvalga del paragrafo 2.

5. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione sulla scorta di tali informazioni il Consiglio esamina entro 22 marzo 2008 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.



<p>6. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni formulate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 16.</p> <p>7. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 7 dei trattati, lo Stato membro che abbia constatato reiterate difficoltà o mancanza di attività da parte di un altro Stato membro in fatto di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni, che non sono state risolte mediante consultazioni bilaterali, può informare il Consiglio perché sia valutata l'attuazione della presente decisione quadro a livello dello Stato membro.</p> <p>8. Ciascuno Stato membro, che nel corso di un anno civile ha applicato il paragrafo 3, informa il Consiglio e la Commissione all'inizio dell'anno civile successivo dei casi in cui sono stati applicati i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una decisione di cui alla succitata disposizione.</p> <p>9. Entro sette anni dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, la Commissione redige una relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui può ravvisare l'opportunità. Il Consiglio, sulla scorta di tale relazione, riesamina il presente articolo per valutare se sia necessario mantenere il paragrafo 3 o sostituirlo con una disposizione più specifica.</p>		
<p align="center">Articolo 21</p> <p align="center">Entrata in vigore</p>		



<p>La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
--	--	---





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI SULL'APPLICAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE.

Referente UL Giustizia: dott.ssa Adele Pompei
magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera c), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle sanzioni pecuniarie.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

Ciò posto era sentita, comunque, l'esigenza di ulteriori norme comuni finalizzate a consentire l'esecuzione all'estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* si fonda un presupposto che le decisioni adottate in uno Stato membro (di decisione) possano a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (ex art. 82 T.F.U.E.).

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria può trasmettere la decisione allo stato membro in cui la predetta dispone di beni o di un reddito ovvero ha la residenza e dimora abituale o, se persona giuridica, ha la sede legale, ai fini del riconoscimento e conseguente esecuzione.

Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e di libera circolazione, ma anche per migliorare l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, tenendo così in debita considerazione le imprescindibili esigenze di giustizia.

Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di una esecuzione all'estero delle sanzioni pecuniarie comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività.

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea in materia penale rappresenta un obiettivo pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è, lo si ribadisce, il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI *"relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea"*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche alle leggi vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione quadro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

- 17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

- 18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Lo schema di decreto legislativo non prevede novelle legislative.

- 19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

- 20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

- 23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI SULL'APPLICAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE.

Referente UL Giustizia:

ADELE POMPEI

Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo – 06-68853092 - adele.pompei@giustizia.it

VALERIA MONTARULI

Magistrato addetti all'Ufficio Legislativo - 06/68852806 – valeria.montaruli@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera c), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle sanzioni pecuniarie.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "*relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*".

Ciò posto era sentita, comunque, l'esigenza di ulteriori norme comuni finalizzate a consentire l'esecuzione all'estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* si fonda un presupposto che le decisioni adottate in uno Stato

membro (di decisione) possano a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (ex art. 82 T.F.U.E.).

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria può trasmettere la decisione allo stato membro in cui la predetta dispone di beni o di un reddito ovvero ha la residenza e dimora abituale o, se persona giuridica, ha la sede legale, ai fini del riconoscimento e conseguente esecuzione.

Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un’ottica di reciproca fiducia, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e di libera circolazione, ma anche per migliorare l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie, tenendo così in debita considerazione le imprescindibili esigenze di giustizia.

Da tempo, infatti, nell’ambito dell’Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l’assenza della possibilità di una esecuzione all’estero delle sanzioni pecuniarie comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività.

Quanto all’incisività del meccanismo di applicazione di sanzioni pecuniarie, il legislatore italiano in passato attribuiva a questa pena uno spazio assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi vicini. Nel 1930, infatti, le condanne a pena pecuniaria costituivano solo il 20% del totale delle condanne in Italia contro la percentuale del 70% che si riscontrava in Germania. Fino alla fine degli anni ’60, tale percentuale si è attestata non oltre il 30% in Italia, raggiungendo il picco del 50% solo negli anni ’80, una percentuale comunque molto limitata se comparata alla quota dell’80% rilevata in Germania e in Inghilterra negli stessi anni.

A partire dalla legge di modifiche al sistema penale, n. 689/1981, tuttavia, si è assistito ad un mutamento di indirizzo da parte del legislatore italiano il quale ha valorizzato la pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva della pena detentiva breve. Nel contempo però lo spazio della pena pecuniaria si è ridotto a favore della sanzione amministrativa in seguito alla depenalizzazione operata dalla stessa legge di modifiche al sistema penale e con i successivi interventi di depenalizzazione.

Le statistiche ministeriali evidenziano un grave stato di ineffettività della pena pecuniaria: esse mostrano infatti che le pene pecuniarie vengono poco eseguite e convertite. Il dato percentuale che ne scaturisce è che il riscosso non supera il 2,66%, con una perdita secca per le casse dello Stato stimata in circa 600 milioni di euro.

I dati ministeriali, che raccolgono in forma aggregata i dati provenienti dagli Uffici Recupero Crediti delle diverse autorità giudiziarie, trovano conferma, secondo una indagine empirica compiuta nell’ambito delle principali sedi giudiziarie italiane, evidenziando un tasso di riscossione molto contenuto nelle sedi del Sud e un tasso lievemente più alto - solo in alcuni casi virtuoso, comunque non superiore al 30%.

In particolare, dai dati in possesso del Ministero relativi alla riscossione delle sanzioni pecuniarie dal 2012 al 2014, risulta un cospicuo importo degli importi non riscossi (circa il 40% delle sanzioni irrogate), seppure con una flessione da € 1.188.453.690,31 a € 805.527.709,92.

Non è possibile allo stato ricostruire l’ammontare delle sanzioni pecuniarie riscosse nei confronti di soggetti residenti all’estero, non essendo registrati i dati anagrafici dei soggetti nei confronti dei quali avviene la riscossione.

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di esercitare la delega normativa, recependo le disposizioni contenute nella decisione quadro.

L'intervento normativo consentirà, nel medio e lungo periodo, di rafforzare il diritto alla libertà e alla libera circolazione, ma anche di migliorare l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie al fine di tenere in debita considerazione gli interessi dei singoli e della collettività in generale.

Ulteriore obiettivo perseguito risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria nel settore penale all'interno dell'Unione europea: garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore che consente la verifica del grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi è rappresentato dai dati statistici relativi al numero delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie riconosciute in Italia con annessa esecuzione, nonché delle decisioni emesse nello Stato italiano e riconosciute all'estero.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura, requirente e giudicante, le autorità amministrative.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale o amministrativo, gli avvocati.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla decisione quadro oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dalla Amministrazione della giustizia.

Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge n. 114 del 2015.

A tale preliminare considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento non avrebbe consentito di superare le criticità evidenziate alla Sezione 1.

Va, inoltre, evidenziato come l'intervento si risolva in un recupero di efficienza dell'intero sistema di cooperazione giudiziaria penale nell'ambito dell'Unione europea.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea, degli stringenti principi e criteri direttivi previsti nonché del principio del minimo recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La soluzione adottata è in linea con il movimento internazionale di riforma verso una progressiva crescita di importanza della multa cui si è assistito negli altri Paesi europei e in particolare in Spagna e in Germania, verso una assoluta centralità della pena pecuniaria nell'ambito dell'arsenale sanzionatorio.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di:

- 1) prevedere un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo la piena attuazione dei principi di libertà e libera circolazione, ma anche per migliorare l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, tenendo così in debita considerazione gli interessi dei singoli e della collettività in generale;
- 2) introdurre ulteriori norme comuni, in tema di riconoscimento di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nel caso in cui una condanna a pena pecuniaria venga irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza abituale nello Stato di decisione;
- 3) rafforzare la cooperazione giudiziaria nel settore penale all'interno dell'Unione europea e il principio della libera circolazione delle persone.

Gli effetti dell'intervento non potranno che essere positivi per l'organizzazione e le attività degli uffici, trattandosi di una iniziativa normativa anche finalizzata all'eventuale alleggerimento del loro carico di lavoro.

Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati ai nuovi adempimenti posti a carico del Ministro della giustizia e della magistratura, siano meramente apparenti, trattandosi di attività che saranno svolte anche negli Stati esteri presso cui si opererà la sorveglianza.

È evidente che l'intervento non può che presentare analoghi vantaggi per le piccole e medie imprese, al pari di tutti i cittadini persone fisiche.

La quantificazione, allo stato, degli effetti è opera impossibile perché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Quel che è certo è che si avrà comunque un complessivo vantaggio in termini di medio e lungo periodo.

E' comunque verosimile ritenere, sulla base dei dati acquisiti e illustrati, che il meccanismo introdotto dalla decisione quadro, consentirà di attivare meccanismi di recupero di tali importi nei confronti di cittadini residenti all'estero, posti in essere dalle autorità competenti negli Stati di esecuzione, con verosimile recupero di importi nell'ordine superiore a € 100.000,00.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento normativo non produce effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Lo schema di decreto legislativo, attenendo alla materia strettamente penale, non presenta profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese, ma al contrario aumenta la fiducia, garantendo una maggiore efficienza della giustizia, nel sistema giudiziario con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia anche a livello internazionale.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo in esame il Ministero della giustizia, i magistrati requirenti e giudicanti nonché le autorità amministrative.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati, autorità amministrative). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento. Il monitoraggio potrà essere attuato verificando:

- il numero delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie riconosciute in Italia con annessa esecuzione;
- il numero delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie trasmesse dallo Stato italiano all'estero e ivi riconosciute con esecuzione.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sezione I, lettera C);

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione europea.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'U.E. del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

L'obiettivo risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno della U.E.; garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato la cui *ratio* si fonda sul presupposto che le decisioni adottate in uno Stato membro (di decisione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria può trasmettere la decisione allo Stato membro in cui la predetta dispone di beni o di un reddito ovvero ha la residenza e dimora abituale.

Il testo normativo si compone di 17 articoli.

Articolo 1 (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*). La norma contiene solamente disposizioni di principio ed individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo in oggetto. *Non si rilevano profili di onerosità.*

Articolo 2 (*Definizioni*). La norma definisce i termini ed i riferimenti normativi utilizzati nel testo. *Avendo carattere meramente descrittivo e dichiarativo, si propende per la neutralità finanziaria della disposizione.*

Articolo 3 (*Autorità competenti*). Viene individuato nel Ministero della giustizia e nelle autorità giudiziarie, le autorità competenti per la trasmissione e la ricezione delle sentenze e decisioni. *Le relative attività potranno essere svolte facendo ricorso alle ordinarie risorse umane,*



strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già espletati in attuazione di accordi e trattati di cooperazione giudiziaria internazionale.

Articolo 4 (Competenza). La disposizione in esame si occupa, in sede di trasmissione all'estero, della competenza precisando che il pubblico ministero che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie provvede alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie alla autorità competente dello Stato membro in cui la persona risiede o dimora o in cui intenda ritornare. *Le relative attività potranno essere svolte facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già espletati in attuazione di accordi e trattati di cooperazione giudiziaria internazionale.*

Articolo 5 (Condizioni di trasmissione). La norma contempla le condizioni di trasmissione alla autorità competente dello Stato di esecuzione prevedendo come la trasmissione all'estero debba essere disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie è divenuta definitiva.

Quando, invece, sia ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie tutti gli accertamenti necessari anche per il tramite dei punti di contatto della rete giudiziaria europea. *Le relative attività potranno essere espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale.*

Articolo 6 (Procedimento). La norma prevede che del provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero d'ufficio sia data comunicazione alla persona condannata. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, tale atto è trasmesso, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Del provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è data comunicazione all'interessato mediante notifica di un atto. *Tali attività potranno essere espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale.*

Articolo 7 (Effetti del riconoscimento). Tale norma si occupa degli effetti del riconoscimento prescrivendo che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha



riconosciuto la decisione sulle sanzioni pecuniarie dandone informazione al pubblico ministero, l'autorità italiana non risulta essere più tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla esecuzione. *Non si ravvisano profili di onerosità a carico della finanza pubblica, data la natura procedimentale della disposizione.*

Articolo 8 (Competenza). La norma stabilisce che la competenza a decidere sul riconoscimento appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria.

La norma ha effetto meramente esplicativo. Da essa non derivano effetti di natura finanziaria.

Articolo 9 (Condizioni per il riconoscimento). La norma si occupa delle condizioni che fungono da presupposti per il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie.

La norma contiene elementi di carattere esplicativo circa le condizioni per il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie. Da essa non si rilevano profili di onerosità.

Articolo 10 (Ambito di applicazione). La norma specifica che si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle fattispecie espressamente indicate, precisando che alcune coincidono con quelle della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul mandato di arresto europeo. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli indicati, la corte di appello può subordinare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie alla condizione che si riferiscano a imputazioni per fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge italiana.

Non si rilevano profili di onerosità a carico della finanza pubblica atteso che le attività giudiziarie potranno esse espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 (Procedimento e decisione di riconoscimento). Tale articolo disciplina il procedimento stabilendo che quando riceve da un altro Stato membro dell'U.E. ai fini



dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, il procuratore generale presso la corte d'appello fa richiesta di riconoscimento alla medesima corte.

Il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio e quando è pronunciata la decisione di riconoscimento la corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

La norma, che disciplina il procedimento davanti alla Corte di appello in camera di consiglio, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato potendosi espletare i relativi adempimenti avvalendosi delle ordinarie risorse umane e strumentali, senza riflessi negativi sulla attività amministrativa svolta a legislazione vigente.

Articolo 12 (Motivi di rifiuto del riconoscimento). La norma disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento prevedendo che la corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in alcuni casi tassativamente previsti. *La norma ha quindi natura meramente declaratoria e pertanto dalla stessa non emergono profili di carattere finanziario.*

Articolo 13 (Effetti del riconoscimento). La norma regola gli effetti del riconoscimento precisando che quando la corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è disciplinata secondo la legge italiana, applicandosi le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. *La norma ha carattere esplicativo e da essa non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica.*

Articolo 14 (Cessazione dell'esecuzione). La norma prescrive che l'autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata della adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi. *La norma in esame ha natura eminentemente dichiarativa di casi ed ipotesi relative alla cessazione della competenza. Non si evincono profili di natura finanziaria.*

Articolo 15 (Spese). La norma si occupa delle spese prescrivendo che sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione. *In relazione a tali spese, derivanti comunque dall'espletamento di adempimenti di natura istituzionale, si ribadisce la possibilità di ricorrere alle ordinarie risorse umane, strumentali e*



finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si segnala al riguardo la possibilità di utilizzare il capitolo 1360 "Spese di giustizia" - U.d.V. 1.2 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca sufficienti disponibilità finanziarie.

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie). La norma contiene la clausola di invarianza finanziaria, tesa ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 17 (Norme applicabili). La norma stabilisce che, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del c.p.p. e delle leggi complementari, in quanto compatibili. Si segnala la neutralità finanziaria della disposizione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 28 della legge 21 dicembre 2003, n. 195, ha
avuto esito:




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 NOV. 2015





SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI DEL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 18, lettera c);

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:

a) una autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;



b) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria penale;

c) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria;

d) una autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui alla lettera c);

2) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:

a) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;

b) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile;

c) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi;

d) una somma di denaro per la quale vi è condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime.

3) «Stato della decisione» lo Stato in cui è emessa una delle decisioni di cui al comma 1, numero 1);

4) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale è trasmessa una decisione a fini di esecuzione.

Art. 3 (Autorità competenti)

1. Le autorità competenti per le finalità di cui al presente decreto sono il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni ivi individuate.

Capo II

TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 4 (Competenza)

1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.



Art. 5
(Condizioni di trasmissione)

1. La trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione è disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie è divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
3. Se è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 6
(Trasmissione all'estero)

1. Il provvedimento è inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.
2. Se sono competenti le autorità di più Stati, la decisione è trasmessa all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

Art. 7
(Effetti del riconoscimento)

1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.
2. L'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se:
 - a) l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia della mancata esecuzione, totale o parziale;
 - b) l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione;
 - c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia.
3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4 comma 1 ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato della decisione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

Capo III

TRASMISSIONE DALL'ESTERO



Art. 8
(Competenza)

1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.
2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione.

Art. 9
(Condizioni per il riconoscimento)

1. La corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale;
 - b) il fatto per cui è stata emessa la decisione è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione.

Art. 10
(Ambito di applicazione)

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle seguenti fattispecie:
 - associazione per delinquere;
 - terrorismo;
 - tratta di esseri umani;
 - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
 - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
 - corruzione;
 - frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - riciclaggio;
 - falsificazione e contraffazione di monete;
 - criminalità informatica;
 - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
 - favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
 - omicidio volontario, lesioni personali gravi;
 - traffico illecito di organi e tessuti umani;
 - sequestro di persona;
 - razzismo e xenofobia;
 - furti organizzati o con l'uso di armi;
 - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
 - truffa;



- estorsione;
 - contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
 - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
 - falsificazione di mezzi di pagamento;
 - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
 - traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
 - traffico di veicoli rubati;
 - violenza sessuale;
 - incendio;
 - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
 - dirottamento di nave o aeromobile;
 - sabotaggio;
 - violazioni del codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso;
 - contrabbando di merci;
 - violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
 - minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi;
 - danneggiamento;
 - furto.
 - i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.
2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 11

(Procedimento e decisione di riconoscimento)

1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima corte di appello.
2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformità rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta è emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.
4. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento la corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
5. Contro la decisione emessa dalla corte della corte di appello il procuratore generale, la persona condannata e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di



deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.

6. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.
7. La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa alle competenti autorità dello Stato di emissione.
8. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.
9. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa alle autorità competenti dello Stato di emissione.
10. Se il riconoscimento è negato perché la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Art. 12

(Motivi di rifiuto del riconoscimento)

1. La corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:

- a) se mancano una o più delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;
- b) se il certificato allegato al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
- c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato, diverso da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la decisione sia stata eseguita;
- d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;
- e) se, per i fatti per i quali è stato chiesto il riconoscimento, si è già verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;
- f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
- g) se la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;
- h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;
- i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:
 - 1) in caso di procedura scritta, non è stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero,
 - 2) non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
 - a) che, a tempo debito, è stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero



b) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero

c) che, informata del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero

d) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

e) se la sanzione pecuniaria applicata è inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale importo.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) e h), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

Art. 13

(Effetti del riconoscimento)

1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di amnistia e grazia.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato di decisione, la corte di appello può decidere, se l'importo della sanzione sia superiore all'importo massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione italiana, di ridurre l'importo della sanzione applicata all'indicato importo massimo. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione è stata applicata.
4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la corte di appello consulta l'autorità competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria rimosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.
5. Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, è possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione italiana, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.
6. Le somme rimosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione.

Art. 14

(Cessazione dell'esecuzione)

1. L'autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi.



Art. 15
(Spese)

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17
(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I
(di cui agli articoli 5, 6, 11, 12 e 13)

- a) * Stato della decisione:
* Stato di esecuzione:

b) Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione che impone una sanzione pecuniaria:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di Fax. (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha emesso la decisione:

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

c) Autorità competente per l'esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria nello Stato della decisione [se diversa dall'autorità di cui alla lettera b]):

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione:

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione amministrativa delle decisioni che impongono sanzioni pecuniarie nello Stato della decisione:

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

Indirizzo:



Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

e) L'autorità o le autorità che si possono contattare (qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)

Autorità di cui alla lettera b)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

Autorità di cui alla lettera c)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

Autorità di cui alla lettera d)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

f) Informazioni relative all'identità della persona fisica o giuridica, cui è stata imposta una sanzione pecuniaria:

1. Persona fisica

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimo indirizzo noto:

Lingue che la persona in questione comprende (se note):

a) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione vi risiede, aggiungere le seguenti informazioni:

Residenza nello Stato di esecuzione:

b) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione dei beni della persona:

Localizzazione dei beni della persona:

c) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona:

Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona:



2. Persona giuridica

Nome:

Tipo di persona giuridica:

Numero di registrazione (se disponibile) (1):

Sede statutaria (se disponibile) (1):

Indirizzo della persona giuridica:

a) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione dei beni della persona giuridica:

Localizzazione dei beni della persona giuridica:

b) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:

Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:

g) Decisione che impone una sanzione pecuniaria:

1. Natura della decisione che impone una sanzione pecuniaria (contrassegnare la casella pertinente):

decisione di un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione in merito a un reato ai sensi i) del diritto di detto Stato;

decisione di un'autorità dello Stato della decisione, diversa da un'autorità giudiziaria, in ii) merito a un reato ai sensi della legislazione di detto Stato. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilità di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale;

decisione di un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria in iii) merito ad atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilità di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale;

decisione di un'autorità giudiziaria competente in particolare in materia penale riguardo a iv) una decisione di cui al punto iii).

La decisione è stata pronunciata il (data)

La decisione è passata in giudicato il (data)

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

La sanzione pecuniaria comporta l'obbligo di pagare (contrassegnare la/le casella/e pertinente/i e indicare l'importo/gli importi precisando la valuta):

i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

importo:

ii) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l'autorità giudiziaria agisca nell'esercizio della sua competenza penale;



importo:

- una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi
iii) connessi alla decisione;

importo:

- una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di
iv) assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione;

importo:

L'importo totale della sanzione pecuniaria con indicazione della valuta:

2. Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi data/ora e luogo:

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

3. Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 corrispondano ad una o più delle seguenti menzioni, confermarlo contrassegnando la o le pertinenti caselle:

- partecipazione ad un'organizzazione criminale
 terrorismo
 tratta di esseri umani
 sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
 traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
 traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
 corruzione
 frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
 riciclaggio di proventi di reato
 falsificazione di monete, tra cui l'euro
 criminalità informatica
 criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
 favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
 omicidio volontario, lesioni personali gravi
 traffico illecito di organi e tessuti umani
 rapimento, sequestro e presa di ostaggi
 razzismo e xenofobia
 furti organizzati o con l'uso di armi
 traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte



- truffa
- racket e estorsioni
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio
- infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo e infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose
- contrabbando di merci
- violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- minacce e atti di violenza contro le persone, anche in occasione di eventi sportivi
- danno penale
- furto
- reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

In quest'ultimo caso, pregasi indicare le disposizioni esatte dello strumento adottato sulla base del trattato CE o del trattato UE corrispondenti al reato:

4. Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 non siano contemplati al punto 3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione:

h) Caratteristiche della decisione che impone una sanzione pecuniaria

1. Pregasi confermare che (contrassegnare le caselle):

- La decisione è stata emessa a titolo definitivo

a)

- A conoscenza dell'autorità che ha emesso il certificato, una decisione nei confronti della stessa persona rispetto agli stessi atti non è stata emessa nello Stato di esecuzione e nessuna decisione siffatta emessa in uno Stato diverso da quello della decisione o di esecuzione è stata eseguita.

2. Pregasi indicare se il procedimento ha formato oggetto di una procedura scritta:

- a) No, non ne ha formato oggetto
- Si, ne ha formato oggetto. Si conferma che la persona interessata è stata informata, in



b) conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione.

3. Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
2. No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il ... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria,

e:

l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

3.4. l'interessato, espressamente informato del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto ad un'udienza e ha espressamente comunicato di non opporsi al procedimento.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2, 3.3 o 3.4, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

.....
.....»

4. Pagamento parziale della sanzione

Se una parte dell'ammontare della sanzione è già stata pagata allo Stato della decisione o, a conoscenza dell'autorità che ha emesso il certificato, a qualsiasi altro Stato, pregasi indicare l'importo pagato:



i) Sanzioni alternative, compresa la pena privata della libertà

1. Pregasi indicare se lo Stato della decisione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare sanzioni alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione che impone una sanzione, totalmente o in parte:

sì

no

2. In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):

Detenzione. Periodo massimo:

Lavori di pubblica utilità (o equivalenti). Periodo massimo:

Altre sanzioni. Descrizione:

j) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

k) Il testo della decisione che impone una sanzione pecuniaria è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)

